



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4826 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pietro Aiello, Barbaro Marcella, Basile Tonilario, Bonifacio Luigi Maria Andrea, Braga Giulio, Caruso Sergio, Casalicchio Mauro, Ceruti Alessia, Ciferni Roberto, Ciotola Maurizio, Coniglione Salvatore Giuseppe, Contangelo Nicola, Corallo Francesco, Corrao Alessandra, Critesi Daniele, Cucuzza Daniela, Curti Nadia, D'Aquini Raffaella, DadamoPierlugi, Dalla Betta Michela, Di Giacinto Antonella, Di Natale Salvatore, Distanto Antonello, Farenga Luca, Frasca Claudio, Galardi Maria Cristiana, Giaquinto Gina, Ingordini Ivana, Li Castri Francesca, Longobardi Francesco, Malfatti Antonia, Manghi Martino, Marinangeli Gianluigi, Marrone Accursio, Martorina Rossana, Mattiussi Gianmarco, Monteforte Erika, Monti Roberta, Morrone Giuseppe Cristian, Panini Ilenia, Petti Antonio, Picone Maria, Piervergili Daniele, Piscitelli Roberto, Placino Odoardo, Priulla Flavio, Ramunni Luigi, Salerno Rosario, Savoca Michele, Sorrentino

Ilic, Spina Angelo, Stoppiglia Evelin, Strianese Augusto, Tesa Cinzia, Vaccarisi Francesca, Vadacca Dario, Vitiello Pasquale, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzina Salvatore C.F. SLVVCN72H43A509X, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26.02.2016) nella parte in cui:

- all'art. 3- REQUISITI DI AMMISSIONE - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso del Diploma ISEF, con titolo considerato ancora valido per l'accesso all'insegnamento per le rispettive classi di concorso;

- all'art. 4, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE prescrive che "[...] i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

- dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, laddove interpretato nel senso dell'equivalenza semantica e giuridica del termine "abilitazione" e del termine "idoneità" e, dunque, nel senso che i docenti non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella A del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, quanto al ricorso principale, che i ricorrenti sono tutti insegnanti in possesso di diploma ISEF per i quali l'art. 2, comma 1, lettera C del decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie d'istituto docenti per il triennio 2014-2017), ha consentito l'iscrizione nella terza fascia delle GAE; visto l'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016 che, inoltre, ha espressamente stabilito che [...] Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...];

rilevato, tuttavia, che i predetti risultano esclusi dalla partecipazione al concorso de quo - per le classi di concorso A48 e A49 per le Regioni specificatamente indicate nel ricorso introduttivo con riferimento a ciascun ricorrente - in ragione della clausola del bando di cui all'art.3, comma 1 del D.D. n.106/2016 impugnato, in quanto privi di abilitazione che argomentano di non aver potuto conseguire in ragione della mancata attivazione di TFA ordinari;

Vista l'ordinanza n.2672/2016 del 20 maggio 2016, con cui la Sezione - sulla base delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n.1836 del 18 maggio 2016 - ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione dei ricorrenti alle prove di concorso;

Rilevato che, successivamente parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, evidenziando che i ricorrenti non sono stati invitati a sostenere le prove suppletive, mentre nel frattempo sono state pubblicate le graduatorie di merito dei concorsi in oggetto, delle quali è chiesto l'annullamento per invalidità derivata dai vizi dedotti con il ricorso principale, proponendo istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Ritenuto che, trattandosi di concorsi indetti per un numero limitati di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna Regione, essendo intervenuta nelle more del giudizio l'approvazione delle graduatorie di merito, l'accoglimento del gravame con conseguente obbligo dell'amministrazione di espletare prove suppletive per ciascuna classe di concorso consentendo la partecipazione dei ricorrenti illegittimamente esclusi (adempimento già disposto in via cautelare senza che l'amministrazione vi abbia ottemperato) potrebbe rivelarsi lesivo per i controinteressati che si sono utilmente collocati nelle graduatorie medesime, ritualmente impugnate con i motivi aggiunti, ove tali posti non siano stati interamente coperti ( cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 11/10/2016, n. 2530; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 01 giugno 2015 n. 7695; cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 02/11/2015, n. 12345);

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati, in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione "ordinaria" per i docenti che avessero conseguito diploma ISEF entro l'anno accademico 2001/2002 ovvero entro l'ultimo anno accademico utile per poter conseguire il titolo, all'indomani della trasformazione dell'ISEF in Istituto Universitario di Scienze Motorie e della istituzione del corso di Laurea in Scienze Motorie; Visto l'elevato numero dei possibili

controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente

ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla

comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**